



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 24 gennaio 2014, n. 30

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. 44/2012 e r.r. 18/2013. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con screening di incidenza del “Planovolumetrico (rinnovo) per il completamento di maglie del comparto ‘Y’ in zona C1 del PRG” - Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

L’anno 2014 addì 24 del mese di Gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’ing. Rossana Racioppi funzionaria medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 11026 del 21.02.2013, acquisita al prot. n. 2052 del 25.02.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura “in riferimento al Piano di lottizzazione del comparto C1-Y allo stato attuale decaduto, già approvato (DCC 10.09.2001) e non convenzionato, ai fini del suo rinnovo chiede all’Autorità competente un provvedimento di verifica che valuti l’assoggettabilità alla normativa sulla VAS unitamente alla VINCA del piano prima della sua approvazione (rinnovo)”, allegando contestualmente i seguenti elaborati in formato cartaceo e digitale:

- Tavola 1 - “Inquadramento cartografico”;
- Tavola 2 - “Progetto architettonico T1 (planimetria, pianta piano interrato T1 e piano terra T1)”;
- Tavola 3 - “Progetto architettonico T1 (pianta piano primo, secondo, terzo, sottotetto e copertura T1)”;
- Tavola 4 - “Progetto architettonico T1 (Prospetti e sezione T1)”;
- Tavola 5 - “Progetto architettonico T2 (Pianta piano interrato, terra, primo, secondo, sottotetto e copertura T2)”;
- Tavola 6 - “Progetto architettonico T2 (Prospetti e sezione T2)”;
- “Relazione tecnica generale”;
- “Valutazione ambientale strategica”;

con nota prot. n. 3143 del 27.03.2013 questo Ufficio, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Bari- Servizio viabilità e trasporti, Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica espropriazioni;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);

- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Autorità idrica pugliese;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. La nota veniva altresì inviata all'Autorità procedente rammentando la facoltà, di cui ai commi 3 e 4 della l.r. 44/2012 di trasmettere all'Autorità competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

con nota prot. n. 4784 dell'08.04.2013, acquisita al prot. n. 3879 del 18.4.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare risulta che l'area d'intervento ricade nel territorio di altra Autorità di bacino";

con nota prot. n. 1807 del 18.04.2013, acquisita al prot. n. 4437 del 3.5.2013 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con nota prot. n. 1812 del 30.04.2013, acquisita al prot. n. 4567 del 9.05.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità Idrica Pugliese riscontrava rappresentando la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale, ove interessate. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", approvato nel Settembre 2002 e successivamente aggiornato; nonché per le opere di captazione a servizio del sistema idrico potabile regionale, gli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

con nota prot. n. 37230 del 18.07.2013, acquisita al prot. n. 7888 del 5.08.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura sollecitava l'Ufficio programmazione. Politiche energetiche VIA e VAS per la definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

con nota prot. n. 147113 del 5.09.2013, acquisita al prot. n. 9056 del 26.09.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Edilizia pubblica e territorio - sez. Urbanistica della Provincia di Bari comunicava che "non si evidenziano per quanto di competenza del Servizio scrivente, osservazioni in merito alle questioni trattate";

in data 30.10.2013 entrava in vigore il Regolamento regionale n. 18 del 09.10.2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15.10.2013, che:

- all'articolo 7 individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;
- al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 - "Disposizioni transitorie" - del Regolamento medesimo stabilisce che l'autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all'autorità competente l'applicazione dell'articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso."A tal fine:
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l'autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l'autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità

applicando le pertinenti disposizioni dell'articolo 7, e l'autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;

- in caso di esito negativo, l'autorità competente comunica all'autorità procedente che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio”

il Comune di Altamura con nota del 5.12.2013, acquisita al prot. n. 12321 del 30.12.2013 del Servizio Ecologia trasmetteva la Determinazione n. 1180 del 25.11.2013 del Dirigente del Servizio Urbanistica - 3° Settore: Sviluppo e governo del territorio del Comune di Altamura, con cui veniva formalizzata la richiesta all'Autorità competente di applicazione dell'art. 7.2. lettera d) del r.r. 18/2013, e la “Relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS” contenente “[...] l'attestazione delle sussistenze delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure VAS per le motivazioni evidenziate nella precedente relazione”;

atteso che, nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura;

- il proponente è il Comune di Altamura;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012, competente altresì per la Valutazione di Incidenza rientrando l'intervento nella categoria dei “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.). Il parere di Valutazione di Incidenza, necessario a causa della presenza di siti rete Natura 2000, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii;

preso atto della richiamata “Relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS” allegata alla predetta DD n. 1180 del 25.11.2013, con cui l'autorità procedente:

- ha attestato e motivato “che l'intervento rientra nei casi in cui si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS”;

verificata, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS di cui al richiamato articolo 7.2, lettera d del Regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione presentata dall'Autorità procedente e dell'istruttoria qui di seguito riportata in relazione allo screening di incidenza

Secondo quanto dichiarato nella “Relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS”, l'istanza in oggetto si riferisce ad un piano urbanistico comunale di nuova costruzione riguardante le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 0,5 ettari che:

- non deriva dalle modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento previsti dall'art. 15 della l. 5. 6/1979 e ss.mm.ii., dall'art. 51 della l.r. 56/1908 o dall'articolo 14 della l.r. 20/2001;

- non riguarda zone di protezione idrogeologica di tipo A e B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al canale principale (ai sensi del PTA), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee 'A' dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

- non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

- non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m³;

considerando che la lettera II del predetto comma 7.2.d. introduce come ulteriore requisito che i piani “non debbano essere sottoposti alla valutazione di incidenza - livello II ‘valutazione appropriata’” si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad

illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening di valutazione di incidenza" del procedimento in epigrafe.

Nell'elaborato "Valutazione ambientale strategica" (pag. 1) si legge che il planovolumetrico, sito in Altamura all'interno di un'area catastalmente censita al foglio n. 159 p.lle 26-27-501-2486-2487-2488, prevede il completamento della maglia del comparto "Y" in zona di espansione C1 nel vigente PRG adeguato. Su iniziativa del privato proprietario delle aree è stata presentata una progettazione di completamento della zona con accorpamento delle aree edificabili ed aree a verde e viabilità dell'area individuata. Anche in termini di urbanizzazione l'intervento in oggetto realizza il completamento delle opere già presenti.

L'intervento si sviluppa su di una superficie territoriale di 2.775,85 m² (superficie fondiaria di 1.435,36 m²), prevedendo una cubatura complessiva di 3.469,81 m³ (pag. 10 "Relazione tecnica").

L'area di interesse ricade nel Sito di Importanza Comunitaria - Zona di Protezione Speciale "Murgia alta" - cod. IT9120007, oltre che nell'IBA 135 "Murge".

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435/2013 si rileva la presenza di:

- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC-ZPS "Murgia Alta")
- 6.3.2 - Componenti valori percettivi
- UCP - Strada a valenza paesaggistica SS99

considerato che

- l'osservazione delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2000 e 2005, nonché Sit Regione Puglia 2006 evidenzia che l'area di interesse risulta limitrofa ad alcuni fabbricati già esistenti e posta all'interno di un contesto antropizzato;
- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari), la Provincia di Bari e il Comune di Altamura (BA) concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Murgia alta" IT 9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non si necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- come indicato dal proponente siano collocati nidi artificiali sulle coperture degli edifici al fine di consentire la nidificazione del falco grillaio;
- siano salvaguardati i muretti a secco eventualmente presenti nell'area;
- si realizzino le aree a verde utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.Lgs. 386/2003.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della l.r. 44/2012 l'intervento "Planovolumetrico (rinnovo) per il completamento di maglie del comparto 'Y' in zona C1 del PRG" ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2 lettera d e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),

concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del 15.10.2013);

- a demandare all'amministrazione comunale di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento al planovolumetrico in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla richiesta di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 al procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, inerente il “Planovolumetrico (rinnovo) per il completamento di maglie del comparto ‘Y’ in zona C2 del PRG” nel Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del Regolamento medesimo;

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto l'art. 1 comma. 1 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la D.G.R. 304/2006;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21.05.2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio “Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS”, nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA la l.r. 44 del 14.12.2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale

in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09.10.2013.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14.03.2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della l.r. 44/2012 il “Planovolumetrico (rinnovo) per il completamento di maglie del comparto ‘Y’ in zona C1 del PRG” nel Comune di Altamura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera d) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”(BURP n. 134 del 15.10.2013);

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in considerazione di quanto espresso dall'Autorità procedente nella nota prot. n. 7888 del 5.8.2013 in cui “si sollecitava la definizione della verifica di assoggettabilità a VAS riferita al piano volumetrico in oggetto”;

- di demandare all'amministrazione comunale di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “Planovolumetrico (rinnovo) per il completamento di maglie del comparto ‘Y’ in zona C2 del PRG” proposto dal Comune di Altamura, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

- di precisare che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Altamura;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica", al Servizio "Assetto del territorio" (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo forestale (Coordinamento provinciale di Bari) per quanto eventualmente di competenza;

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art.19 della legge regionale n. 44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n. 18/2013;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto
